

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

### 70° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Interventi urgenti per Venezia e Chioggia»  
(2972), testo risultante dallo stralcio degli  
articoli 1, 2, 10, 11, 12, 13 e 14 della  
proposta di legge n. 5779 d'iniziativa dei  
deputati Rocelli e Santuz, approvato dalla  
Camera dei deputati

Petizione n. 456

**(Seguito della discussione e approva-  
zione)**

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 5, 6 e *passim*  
ANDREINI (Com.-PDS) ..... 6, 8, 10 e *passim*  
ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'am-  
biente ..... 6, 20, 24 e *passim*

BAUSI (DC) ..... Pag. 5  
BOATO (Fed. Eur. Ecol.) ..... 5, 6, 7 e *passim*  
D'AMELIO, sottosegretario di Stato per i  
lavori pubblici ..... 5, 15  
FABRIS (DC), relatore alla Commis-  
sione ..... 4, 14, 20 e *passim*  
GOLFARI (DC) .. ..... 6, 24  
GRADARI (MSI-DN) ..... 8, 10, 16 e *passim*  
MONTRESORI (DC) . ..... 28  
PAGANI Maurizio (PSDI) ..... 29  
PIERRI (PSI) ..... 22, 24, 28  
TRIPODI (Rifond. Com) ..... 25, 28

*I lavori hanno inizio alle ore 15,35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Interventi urgenti per Venezia e Chioggia» (2972)**, testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 10, 11, 12, 13 e 14 della proposta di legge n. 5779 d'iniziativa dei deputati Rocelli e Santuz, approvato dalla Camera dei deputati

#### **Petizione n. 456**

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge «Interventi urgenti per Venezia e Chioggia», testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 10, 11, 12, 13 e 14 della proposta di legge n. 5779 d'iniziativa dei deputati Rocelli e Santuz, approvato dalla Camera dei deputati, e della petizione n. 456 attinente al suddetto disegno di legge.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di questa mattina.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti dell'articolo 3.

Ricordo che gli emendamenti presentati all'articolo 3 sono i seguenti.

*Sopprimere l'articolo.*

3.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Sopprimere il comma 1.*

3.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna, e al centro storico di Chioggia».*

3.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Sopprimere il comma 2.*

3.4 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'articolo 10 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - 1. Il comune competente ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione sui beni immobili oggetto di trasferimento di proprietà.

2. A tal fine qualsiasi contratto oneroso avente per oggetto il trasferimento della proprietà di uno o più beni immobili siti in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, deve essere comunicato, entro trenta giorni dalla data di stipulazione, al sindaco del comune competente per territorio.

3. Il diritto di prelazione di cui al comma 1 deve essere esercitato dal comune nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto contenente il contratto, mediante comunicazione da farsi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, sia al venditore che al compratore. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ai proprietari, il comune è tenuto ad emettere, a favore degli aventi diritto, mandato di pagamento della somma corrispondente al prezzo dovuto.

4. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione di quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà avvenga a parenti del venditore, in linea diretta o collaterale sino al terzo grado;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore del locatario che abbia la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito del comune competente per territorio da almeno due anni;

c) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili aventi destinazione ad uso abitativo e non locati, avvenga a favore di soggetti che abbiano la propria residenza o il luogo di lavoro stabile nell'ambito del comune competente per territorio da almeno due anni e che si impegnino ad adibire l'immobile a propria prima casa di abitazione.

5. Il diritto di prelazione di cui al presente articolo può essere trasferito alle aziende speciali comunali o al locatario.

6. Ogni atto compiuto in violazione a quanto disposto dai precedenti commi è nullo. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata dall'ufficio del giudice».

3.9 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «limitatamente ai periodi ivi indicati».*

3.5 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica».*

3.6 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:*

«2-bis. Il comune competente ha comunque facoltà di esercitare il diritto di prelazione nei contratti onerosi aventi per oggetto il trasferimento di beni immobili aventi destinazione residenziale e non locati.

2-ter. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione di quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà avvenga a parenti del venditore, in linea diretta o collaterale sino al terzo grado;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore del locatario che abbia la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito del comune competente per territorio da almeno due anni;

c) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili aventi destinazione ad uso abitativo e non locati, avvenga a favore di soggetti che abbiano la propria residenza o il luogo di lavoro stabile nell'ambito del comune competente per territorio da almeno due anni e che si impegnino ad adibire l'immobile a propria prima casa di abitazione.

2-quater. Ogni atto compiuto in violazione a quanto disposto ai precedenti commi è nullo. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata dall'ufficio del giudice».

3.10 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Sopprimere il comma 3.*

3.7 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla data di assegnazione degli alloggi stessi».*

3.11 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Sopprimere il comma 4.*

3.8 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, questa mattina ho ascoltato la sintetica ma chiarissima illustrazione degli emendamenti all'articolo 3 effettuata dal senatore Boato che non ha mancato di far comprendere la filosofia delle sue iniziative nonchè il suo punto di vista in ordine ad alcuni problemi particolari sui quali avevamo anche espresso apprezzamento pur nutrendo delle perplessità di carattere procedurale e politico. Mi riferisco all'esigenza di non far tornare il disegno di legge alla Camera e di inviare un segnale a Venezia rispetto alla disponibilità e alla solerzia del Parlamento nell'intervenire per soddisfare le sue necessità.

Per questi motivi esprimo parere negativo su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Condivido le motivazioni addotte dal relatore ed aggiungo che il Governo difende il testo anche nel merito in considerazione del fatto che la sospensione degli sfratti e delle ordinanze di licenza è stata volutamente limitata al comune di Venezia, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia. Anche molti membri di questa Commissione hanno ribadito la necessità di non estendere siffatti benefici ad altri comuni che, pur essendo limitrofi alle zone indicate dal provvedimento e pur essendo limitrofi alle zone indicate dal provvedimento e pur avendo anch'essi problemi simili, non sono stati inseriti perchè l'intenzione era quella di restringere il più possibile i soggetti beneficiari proprio per rafforzare il segnale che si intendeva dare.

Per quanto riguarda il diritto di prelazione, mi sembra che sia in linea con una legislazione nel frattempo consolidatasi che vede l'amministrazione comunale sostituirsi al conduttore che non intenda esercitare tale diritto. Pertanto il provvedimento al nostro esame non solo difende una prassi giuridica ormai consolidata, ma dà al comune di Venezia la possibilità di intervenire con la dovuta tempestività nell'ottica della salvaguardia del patrimonio, al fine di bloccare il più possibile l'esodo dei cittadini, fenomeno da tutti considerato preoccupante.

Per questi motivi il Governo esprime parere negativo su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

BOATO. Signor Presidente, così come ho fatto in occasione dell'esame degli emendamenti agli articoli 1 e 2, salvo eventuali eccezioni, intendo ritirare tutti gli emendamenti soppressivi che si riferiscono all'articolo 3. Pertanto ritiro l'emendamento 3.1.

BAUSI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 3.1. Intendo esprimere forti perplessità di ordine sociologico e giuridico sul comma 1 dell'articolo 3. Da questo punto di vista mi rifaccio ad un quesito - ed alla conseguente risposta - che un amico del collega Boato, il filosofo Lévi-Strauss, poneva recentemente a se stesso: che cosa caratterizza la città? Gli edifici e gli abitanti? Forse gli abitanti.

Ebbene, con il comma 1 dell'articolo 3 vogliamo radicare eternamente gli abitanti, giovani o vecchi che siano, nel luogo dove sono attualmente residenti, andando così contro un principio di carattere generalissimo. A titolo di esempio potrei citare le vicende di due famiglie di mia conoscenza che avrebbero voluto far ritorno a Venezia ma che hanno dovuto rinunciarvi perchè non hanno trovato una abitazione. Se immobilizziamo questa realtà impediamo il vero rinnovo degli abitanti di Venezia e quindi la vera manutenzione della città. Mantenere Venezia, infatti, vuol dire assicurarle una realtà nuova, diversa da quella esistente.

Tra l'altro il predetto comma 1 dell'articolo 3 prevede una proroga di carattere straordinario affidata ad un Ministro, quindi ad un organo del potere esecutivo, pur trattandosi di un provvedimento di carattere giudiziario, in tal modo violando una norma costituzionale secondo cui simili provvedimenti sono intangibili da parte dell'Esecutivo.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Vorrei ricordare al senatore Bausi che il comma 1 dell'articolo 3 è il risultato di una lunga discussione e di un'estenuante trattativa tra il Governo e gli enti locali, il punto di mediazione per la soluzione di un problema che resta difficile. L'introduzione della proroga a cui il senatore Bausi si è riferito è servita a chiudere una sostituzione estremamente complessa per la città di Venezia. Per questi motivi invito il senatore Bausi a rivedere la sua posizione.

ANDREINI. Signor Presidente, annuncio il nostro voto contrario all'emendamento 3.1. Sono però preoccupato per il fatto che l'arguto ragionamento del senatore Bausi possa diventare la traccia di un futuro eventuale intervento in senso negativo da parte della Corte costituzionale.

GOLFARI. Signor Presidente, probabilmente il senatore Bausi ha in parte ragione, ma il nostro voto sull'emendamento 3.1 sarà contrario per ragioni complessive di carattere politico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, ritirato dal senatore Boato e fatto proprio dal senatore Bausi.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

BOATO. Signor Presidente, l'emendamento 3.2 è soppressivo proprio di quel comma 1 cui si è riferito il senatore Bausi. Personalmente non condivido le osservazioni del senatore Bausi per ragioni di merito e non certo per ragioni di disciplina di partito che ovviamente non mi riguardano. Il problema di Venezia consiste nel fatto che si sta rapidissimamente spopolando dei suoi abitanti. Non si tratta tanto, quindi, di calmierare il mercato immobiliare di Venezia per permettere anche ai non miliardari di andarvi ad abitare, quanto di impedire che una città che contava 200.000 abitanti e che ora ne conta 76.000 - con un decremento medio di 2.000 abitanti all'anno - continui a perdere altre migliaia di abitanti nei prossimi anni. La logica del mercato immobiliare a Venezia fa sì che nella città possano andare ad abitarvi soltanto i miliardari e quindi se il collega Bausi vuole ottenere il sacrosanto obiettivo da lui indicato dovrebbe farsi carico di modificare la situazione esistente.

In ogni caso ritiro l'emendamento 3.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

BOATO. Dichiaro voto favorevole all'emendamento 3.3 perchè, come ho preannunciato questa mattina in sede di illustrazione, tende a

sopprimere la limitazione del provvedimento di proroga degli sfratti a Venezia insulare, alle isole della laguna ed al centro storico di Chioggia.

Considerate la situazione effettiva del centro storico di Venezia e le tensioni createsi fra i comuni, è doveroso intervenire sull'insieme dei comuni della provincia di Venezia, tanto più che, in base all'attuale portata del comma 1, la quantità degli sfratti è relativamente incisiva per i prossimi due mesi, cosicchè il numero complessivo degli sfratti, entro la fine dell'anno, dovrebbe aggirarsi intorno a 350.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione degli emendamenti 3.9 e 3.5.

BOATO. Ovviamente mantengo l'emendamento 3.9, che sostituisce interamente il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, riguardante il diritto di prelazione. A seguito della indagine conoscitiva che la nostra Commissione ha svolto sui comuni della Provincia di Venezia, con il senatore Andreini ed altri colleghi ho presentato un disegno di legge più corrispondente agli orientamenti espressi da tutte le forze politiche istituzionali per quanto attiene alla regolamentazione del diritto di prelazione per il comune di Venezia.

Al riguardo ricordo le prese di posizione che, in materia di diritto di prelazione, sono state manifestate negli anni precedenti.

Il 19 settembre 1984 il sindaco di Venezia Mario Rigo ha affermato: «i romani non voglio capire. Il comune deve avere la prelazione sugli appartamenti messi in vendita».

L'8 novembre 1986 Bettino Craxi, allora Presidente del Consiglio, ha affermato: «l'obiettivo per il 2000 è di 100.000 abitanti a Venezia». Oggi, di fatto, stiamo arrivando ad una situazione opposta.

Il 26 novembre 1986, il sindaco di Venezia Nereo Laroni ha affermato: «il grave fenomeno dell'esodo va affrontato con misure eccezionali e abbiamo già chiesto al Governo di varare per un periodo limitato di tre anni il diritto di prelazione al comune».

Il 10 febbraio 1987 il consiglio comunale di Venezia ha impiegato la Giunta a richiedere al Parlamento e al Governo misure urgenti straordinarie da inserire nel rinnovo della legge speciale: il diritto di prelazione per l'inquilino e per il comune nel caso di vendita di alloggio libero; il blocco degli sfratti per finita locazione l'introduzione di una manovra fiscale che consenta forti penalizzazioni nei confronti dei proprietari di alloggi sfitti ed agevolazioni per quelli che affittano ad equo canone.

L'11 novembre 1988 il vice sindaco di Venezia Cesare De Piccoli ha detto: «il Governo sottovaluta i problemi di questa città. Su Venezia pendono una minaccia ambientale ed una sociale, quella dell'esodo, alla quale la legge speciale deve rispondere. Il diritto di prelazione deve bloccare gli acquisti delle seconde e terze case. Bisogna dire non alle case vuote».

Il 18 marzo 1989, in base alla proposta della Democrazia cristiana veneziana di modifica della legge speciale viene detto: «la DC concorda

sulla richiesta che sia affermato per legge il diritto di prelazione su immobili in procinto di essere venduti a non residenti o non espletanti attività lavorative in città e rafforza il diritto di prelazione degli inquilini e del comune nel caso in cui gli inquilini non abbiano i requisiti per i bandi di edilizia residenziale pubblica».

Il 1° dicembre 1990 il presidente del consiglio Giulio Andreotti ha dichiarato: «la prelazione? Ci arriveremo, c'è solo da risolvere qualche problema giuridico. È intenzione del Governo inserirla nel decreto al momento di onvertirlo in legge. La situazione eccezionale richiede provvedimenti eccezionali».

Il 17 dicembre 1990 il consiglio comunale di Venezia all'unanimità «ha impegnato la Giunta a riconfermare in tutte le sue parti la proposta di modifica della legge speciale che, in particolare, prevede, oltre al blocco degli sfratti per finita locazione, che va esteso anche alla terra ferma, il diritto di prelazione per l'inquilino e per il comune sulle case poste in vendita e la penalizzazione fiscale per i proprietari che tengono alloggi sfitti».

Stante quanto sopra, ne consegue che formalmente il comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento al nostro esame è assolutamente inefficace. Per tali ragioni voto a favore dell'emendamento 3.9, interamente sostitutivo del comma 2 dell'articolo 3, e dell'emendamento 3.5, che è invece modificativo. Ritiro invece l'emendamento 3.4.

GRADARI. Per una questione di coerenza, come firmatario del disegno di legge che prevede al suo interno la normativa che il senatore Boato ora propone con l'emendamento, esprimo voto favorevole sugli emendamenti 3.9 e 3.5. Infatti, nella speranza di un completo accordo sul disegno di legge, il mio auspicio è che, secondo questa formulazione più compiuta, la questione del diritto di prelazione in questa materia possa tempestivamente arrivare all'attenzione del Parlamento per una più approfondita valutazione di tale problematica.

ANDREINI. Pur essendo promotore del disegno di legge che riflette la volontà del comune di Venezia, così come emersa in sede di indagine conoscitiva, non voglio nemmeno «salvare l'anima».

Faccio presente che le stesse forze che ci hanno chiesto di presentare quel disegno di legge, ci chiedono ora di approvare gli emendamenti in esame, mentre sarebbe necessaria una più pronta ed immediata risposta alle richieste avanzate dal comune di Venezia.

Dichiaro, pertanto, il mio voto contrario sugli emendamenti 3.9 e 3.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.9.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.5.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.

BOATO. Con l'emendamento 3.6, cui voto favorevolmente, chiediamo di sopprimere al comma 2 le parole «e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica» in quanto questo limite rende la norma sulla prelazione del tutto inefficace e limitata solo alla portata assistenziale che riguarda pochissimi casi. Al contrario, le dichiarazioni da me poc'anzi citate - compresa quella della Democrazia cristiana veneziana che esplicitamente affronta questa materia - esprimono un parere in direzione esattamente opposta rispetto a quanto prevede il comma 2 dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.10.

BOATO. L'emendamento 3.10, pur avendo una portata meno ampia, ha lo stesso significato dell'emendamento 3.9 interamente sostitutivo del comma 3. Dichiaro quindi il mio voto a favore di tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.10.

**Non è approvato.**

BOATO. Signor Presidente, intendo ritirare gli emendamenti 3.7 e 3.8.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11.

BOATO. Signor Presidente, l'emendamento in questione dà esecuzione al parere espresso dalla Commissione giustizia. Nel presentare gli emendamenti ho cercato di farmi carico delle indicazioni contenute nei pareri delle varie Commissioni di merito.

Nel caso di specie, il parere della Commissione giustizia, firmato dal senatore Acone, auspica un chiarimento in riferimento alla dizione «coppie che abbiano contratto matrimonio nel corso dell'anno precedente». Essa potrebbe essere foriera di equivoci e per questo ho presentato un emendamento che indica come riferimento la data di assegnazione degli alloggi stessi. Pertanto annuncio il mio voto favorevole su questo emendamento, facendo presente che i colleghi, qualora non lo accogliessero, disattenderebbero il parere espresso dalla Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.11.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

ANDREINI. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto a favore dell'articolo 3 al nostro esame. Vorrei far presente che questo provvedimento non è configurabile come una legge tampone. Proprio l'articolo al nostro esame cerca di risolvere alcuni problemi, come l'esodo da Venezia e il blocco degli sfratti nella città lagunare.

Personalmente sono convinto che, a differenza di quanto avviene in altre città, a Venezia vi sia una spinta interna verso l'esodo. Mentre in altre realtà i residenti vengono cacciati via dai centri urbani a causa dell'arrivo dei servizi, a Venezia vi è una spontanea tendenza a fuggire per motivi a tutti conosciuti. Da questo punto di vista il censimento in corso sarà molto utile per verificare il rapporto che esiste nelle altre città tra la popolazione residente all'interno del centro storico e quella residente nelle zone limitrofe; non vorrei che a Venezia il differenziale non risultasse così grande come si teorizza. Nel centro storico di Siena risiedono soltanto circa 9.000 persone, a Ravenna i residenti nel centro storico sono circa 8.000 a fronte di una popolazione di 130.000 abitanti. È chiaro che il fenomeno a Venezia assume una rilevanza mondiale ed è certo che vi sono motivazioni diverse alla sua base, ma ritengo che si tratti di una tendenza abbastanza costante in tutti i centri urbani.

BOATO. Signor Presidente, per i motivi che ho finora esposto voterò contro l'articolo 3. Ritengo che le argomentazioni portate a favore della sua approvazione siano poco fondate. La storia dei rapporti tra Venezia e Mestre porta a far ritenere che la misura prevista per quanto riguarda il blocco degli sfratti sia sbagliata. La questione della prelazione, così come qui è concretizzata, è talmente risibile da sembrare provocatoria. Dire che «il comune nel cui territorio è ubicato l'immobile ha diritto di prelazione, alle stesse condizioni, modalità e termini, qualora il conduttore non intenda esercitare tale diritto e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica», è una letterale presa in giro. Francamente sarebbe meglio che non si parlasse di prelazione in questo disegno di legge, in modo che nessuno possa cadere nell'equivoco di credere che tale strumento venga realmente utilizzato per risolvere i problemi di Venezia. Non solo ciò non avverrà, ma lo strumento della prelazione verrà ridicolizzato dall'applicazione di questa legge.

GRADARI. Anch'io dichiaro il voto contrario all'articolo 3. Già in sede di discussione generale gli argomenti oggetti di questo articolo, unitamente alla questione della concessione unica, erano stati da me affrontati con molta preoccupazione proprio perchè il testo apparentemente sembrava fornire alcuni elementi positivi soprattutto in riferimento alla questione degli sfratti, rispondendo invece assai poco alle obiettive esigenze della città di Venezia.

Pur considerando la proroga degli sfratti il male minore - anzi un piccolo regalo - la problematica più generale dell'esodo da Venezia investe tutto il territorio comunale e quindi questa proroga non è obiettivamente sufficiente. Inoltre condivido l'opinione del collega Boato sul fatto che lo strumento della prelazione, così come è previsto nel testo, non è assolutamente sufficiente a soddisfare i bisogni della città.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

*(Commissione per la salvaguardia di Venezia)*

1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è integrata da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia o da un suo delegato, e da un rappresentante delle unità sanitarie locali in sostituzione del medico provinciale di Venezia.

2. I componenti eletti dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia, dal comune di Venezia e dagli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nella Commissione per la salvaguardia di Venezia, durano in carica fino al rinnovo delle amministrazioni da cui sono stati eletti.

3. L'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi edilizi nonchè di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio del comune di Chioggia e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne all'immobile, e di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere della commissione provinciale per i beni ambientali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla Commissione per la salvaguardia di Venezia corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento.

4. Qualora il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia sia espresso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico,

archeologico ed artistico, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della Commissione sono sospese ed il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, avendo preventivamente acquisito i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.

5. Per il funzionamento degli uffici della Commissione per la salvaguardia di Venezia la regione Veneto si avvale di proprio personale».

4. L'articolo 13 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali, alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione.

6. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, purchè sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità, potranno essere ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal Magistrato alle acque, anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene e terreni di gronda.

7. All'articolo 6 della legge 26 luglio 1984, n. 413, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attività di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato motore; gli stessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».

8. Per l'attuazione di quanto di propria competenza, il comune di Venezia è autorizzato a provvedere, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti delle dotazioni di bilancio, alla copertura dei posti vacanti nelle proprie piante organiche mediante concorsi pubblici riservati al personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 1989. Per la copertura dei posti residuali, il comune di Venezia può provvedere ad indire concorsi pubblici, anche in deroga alle limitazioni vigenti, fino alla totale copertura delle piante organiche.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

4.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Sopprimere il comma 1.*

4.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Sopprimere il comma 2.*

4.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Sopprimere il comma 3.*

4.4 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Al comma 3, nel nuovo comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, sopprimere le seguenti parole: «fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798,».*

4.12 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Al comma 3, nel nuovo comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, sopprimere le seguenti parole: «ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere della commissione provinciale per i beni ambientali».*

4.13 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Al comma 3, nel nuovo comma 2 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, dopo le parole: «corredate dalle istruttorie degli uffici comunali», aggiungere le seguenti: «ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere della commissione provinciale per i beni ambientali».*

4.14 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Al comma 3, nel nuovo comma 3 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, aggiungere in fine le seguenti parole: «prorogabili motivatamente per altri trenta giorni nei casi di particolare complessità».*

4.15 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Sopprimere il comma 4.*

4.5 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il comma 2 dell'articolo 3 e l'articolo 13 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono abrogati».

4.16 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente comma:

“3. Per la realizzazione di opere di particolare complessità, sentito il comitato di cui all'articolo 4, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere mediante ricorso a concessioni sulla base della normativa comunitaria vigente”».

4.17 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Sopprimere il comma 5.*

4.6 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Sopprimere il comma 6.*

4.7 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Al comma 6, dopo le parole: «dal Magistrato delle acque», aggiungere le seguenti: «e dalla Sovrintendenza ai beni architettonici e ambientali di Venezia».*

4.8 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusi i terreni destinati alla coltivazione di derrate alimentari e foraggio».*

4.9 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Sopprimere il comma 7.*

4.10 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Sopprimere il comma 8.*

4.11 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

BOATO. Per consentire un più rapido svolgimento dei lavori, do per illustrati gli emendamenti da me presentati all'articolo 4.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per i motivi già indicati in precedenza, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo condivide il parere espresso dal relatore.

BOATO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.12.

BOATO. Signor Presidente, l'emendamento in esame si riferisce al comma 3 dell'articolo 4 che riguarda la Commissione per la salvaguardia di Venezia. Il nuovo comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, continua a sottrarre – ma oggi il fatto diventa più grave che in passato – tutti i principali interventi che riguardano Venezia al parere della Commissione di salvaguardia: dal riequilibrio idrogeologico agli interventi sulle bocche di porto, gli interventi contro l'inquinamento dei canali e così via.

Trovo scandaloso quanto ho già fatto presente altre volte: cioè che la commissione per la salvaguardia si interessi dei piccoli problemi, magari importanti, relativi a Venezia mentre è totalmente espropriata delle grandi vicende che riguardano l'intervento sul territorio di Venezia. Francamente, lo ripeto, trovo risibile questa situazione che dimostra anche il fallimento del ruolo che la commissione salvaguardia deve svolgere. Per questo motivo ho proposto l'emendamento 4.12 e voterò a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 4.13.

BOATO. Signor Presidente, con questo emendamento propongo di sopprimere al comma 3, nel nuovo comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 171 del 1973 l'espressione: «ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere della commissione provinciale per i beni ambientali», perchè in base all'attuale testo il parere della commissione per la salvaguardia di Venezia sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione e nullaosta intesi ai sensi comunque denominati e quindi sostituisce anche i pareri della commissione edilizia e della commissione provinciale per i beni ambientali.

Desidero ricordare che su tale questione è stato espresso dal senatore Bompiani per la Commissione pubblica istruzione un parere condizionato proprio alla soluzione di questo aspetto. Ho cercato quindi di tenere conto di quel parere e voglio ricordare che se i colleghi, come si accingono a fare, bocceranno anche questo emendamento, il parere della VII Commissione sarà negativo perchè entrambe le condizioni indicate non verranno recepite dalla nostra Commissione come invece io proponevo.

Il primo emendamento presentato a tale scopo in sede di articolo 2 è già stato bocciato, il secondo è questo 4.13. Pertanto voteremo questa legge con il parere negativo della Commissione affari regionali.

Questi sono i motivi per i quali vi propongo di votare a favore dell'emendamento 4.13, ben sapendo che ciò non accadrà: io stesso voterò a favore.

Per motivi di sintesi posso anticipare che l'emendamento 4.14 è connesso al 4.13 è connesso al 4.13 perchè l'espressione che propongo di sopprimere con l'emendamento 4.13 la reincludo nel comma 2 del nuovo articolo 6 della legge n. 171 del 1973 con l'emendamento 4.14, reinserendola quindi nelle competenze e nella documentazione che deve essere trasmessa alla Commissione per la salvaguardia ad opera del Sindaco di Venezia.

GRADARI. Signor Presidente, il complesso degli emendamenti suggeriti dal collega Boato costituisce purtroppo un'ipotesi di correzione solo parziale rispetto all'argomento della commissione di salvaguardia che in realtà meriterebbe di essere esaminato nel suo complesso.

Anche in questo caso, per una questione di coerenza con l'articolato così come lo abbiamo formulato nella proposta di legge, voto a favore di questi emendamenti pur essendo consapevole che sono soltanto dei correttivi parziali.

È particolarmente grave non conoscere con chiarezza i limiti e le competenze della commissione di salvaguardia facendo così perdurare a mio avviso un insieme di difficoltà e contemplando tempi particolarmente lunghi per quanto riguarda gli interventi nell'ambito cittadino e lagunare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.13, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 4.14 resta pertanto precluso.

Passiamo all'esame dell'emendamento 4.15.

BOATO. L'emendamento 4.15 prevede di prorogare per altri 30 giorni i 30 giorni già previsti dal terzo comma di questo nuovo articolo 6 della legge n. 171 del 1973 in casi di particolare complessità.

Questa proroga è collegata logicamente all'ipotesi che la commissione di salvaguardia dovrebbe affrontare questioni ben più ampie di quelle limitate che gli vengono attribuite. In qualche modo quindi non sarebbe necessario insistere con l'emendamento 4.15; tuttavia esso è opportuno prevedere i casi eccezionali e pertanto lo mantengo e voterò a favore, anche se era legato all'ipotesi di modifica del primo comma che non è stata accolta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.15, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 4.5, tendente a sopprimere il comma 4 dell'articolo 4, presentato dai senatori Boato, Corleone, Strik Lievers, Modugno.

BOATO. Signor Presidente, ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 4.16.

BOATO. Signor Presidente, mantengo questo emendamento perchè prevede una più ampia abrogazione per quanto riguarda la legge n. 798 del 1984. Qui si propone di abrogare l'articolo 13 mentre per quanto mi riguarda proponevo di abrogare esplicitamente anche il comma 2 dell'articolo 3 che prevede le eccezioni per la commissione di salvaguardia che abbiamo precedentemente preso in considerazione.

Dubito comunque che verrà accolto tale emendamento poichè non è stato accolto l'emendamento iniziale; lo mantengo tuttavia come testimonianza di una volontà politica, e voterò a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.16, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 4.17.

BOATO. Signor Presidente, questo emendamento - cui voterò a favore - propone di modificare il comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 798 del 1984 che parla della concessione unitaria, sostituendola invece con l'ipotesi di specifiche concessioni riferite ad opere di particolare complessità e sulla base della normativa comunitaria vigente. Se noi apportassimo questa modifica anche i riferimenti relativi all'articolo 3 della legge n. 798 presenti nell'articolo 2 di questa legge diventerebbero giuridicamente più coerenti. Pertanto ritengo che questo emendamento dovrebbe essere approvato perchè renderebbe coerente con la normativa comunitaria l'istituto della concessione previsto nella seconda legge speciale per Venezia.

ANDREINI. Signor Presidente, esprimo voto favorevole all'emendamento 4.17.

GRADARI. Esprimo voto favorevole all'emendamento 4.17.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.17.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6.

BOATO. È uno degli emendamenti soppressivi che mantengo perchè ha una valenza di merito particolare laddove si propone di sopprimere questa ulteriore deroga per quanto riguarda le norme e le

disposizioni antinquinamento che, in questo caso, si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali, alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione.

Con decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, sono già state stabilite delle eroghe (sono anche in corso procedimenti penali riguardo ad inadempienze compiute). In particolare con il comma 2 dell'articolo 10 del citato decreto, così come modificato dal Parlamento attraverso la legge di conversione, così recita: «fino a che non verranno realizzate le fognature dinamiche di cui al comma 1, le aziende artigiane produttive dovranno dotarsi, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di sistemi di depurazione o abbattimento, secondo le prescrizioni fornite dai comuni sopra indicati, sulla base dei parametri indicati dal piano regionale di risanamento delle acque e sue successive modificazioni ed integrazioni».

Ora questa deroga che prevede che le aziende artigiane produttive debbano dotarsi di sistemi di depurazione o abbattimento entro due anni viene con il comma 5 dell'articolo al nostro esame (che io invece propongo di sopprimere) applicata anche a tutti gli enti prima citati. Enti che non lo hanno fatto in venti anni e che non lo faranno nemmeno nei prossimi due anni ma che si avvarranno di questa deroga semplicemente per tirare più a lungo la situazione senza di fatto risolverla.

Tutto ciò è abbastanza scandaloso ed inaccettabile; non a caso sono in corso procedimenti giudiziari attraverso i quali si tenta semplicemente di sanare la situazione considerato che poi, di fatto, si continua ad inquinare la laguna di Venezia che dovrebbe essere - a mio avviso - effettivamente salvaguardata: perciò voterò a favore dell'emendamento 4.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.6.

**Non è approvato.**

BOATO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.7.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.8.

BOATO. Annuncio voto favorevole all'emendamento 4.8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.8.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.

BOATO. Annuncio voto favorevole all'emendamento 4.9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.9.

**Non è approvato.**

BOATO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 4.10 e 4.11.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

BOATO. Dichiaro il voto contrario all'articolo 4. Infatti, ancorchè i colleghi sostengano che il disegno di legge all'esame è finalizzato a desintare per il 1991, 100 miliardi alla salvaguardia di Venezia, con questo articolo si va in realtà ad incidere sulla legge speciale per Venezia del 16 aprile 1973, n. 171 e si va a modificare la Commissione per la salvaguardia di Venezia. Si rischia così di peggiorare la situazione con gli aspetti istituzionali che prima ho citato ripetutamente.

GRADARI. Questo articolo ritengo contenga misure estremamente contenute e qualche limitazione in positivo.

Condivido tuttavia molte perplessità espresse dal senatore Boato e dichiaro, pertanto, la mia astensione sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

#### Art. 5.

*(Aree e fabbricati demaniali)*

1. In deroga a quanto stabilito dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contabilità generale dello Stato, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, il comune di Venezia è autorizzato a stipulare permuta riguardanti aree o fabbricati demaniali e, al comune stesso, è altresì attribuita priorità nelle concessioni di immobili demaniali e prelazione nelle compravendite di immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, sulla base del prezzo determinato dall'ufficio tecnico erariale preventivamente notificato al comune anzidetto.

2. Il compendio demaniale individuato dalla legge 20 dicembre 1967, n. 1266, è trasferito in proprietà al comune di Venezia ai sensi delle disposizioni della legge stessa, per essere destinato anche alle finalità individuate all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*; per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalità.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

5.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Sopprimere il comma 1.*

5.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Sopprimere il comma 2.*

5.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Il compendio demaniale denominato «Forte Gazzera» e individuato al foglio 10 del Catasto Urbano del comune di Venezia, mappali «A» e n. 136, 147, 148 e 149, è trasferito in proprietà al comune di Venezia ai sensi delle disposizioni della legge stessa, per essere destinato anche alle finalità di cui al comma precedente. Per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalità».

5.4 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Il compendio demaniale denominato «Area di S. Basilio» e individuato al foglio 14, mappali 3268, 3884, 2829, 3286, 3287, 3288, 5, 2830, 3886, 2744, 3289, 3883, 2822, 3290, 2745, 2748, 2743, 3289, 2747, 2741, 2747, 3291, 2828, 3891, 2650, 3258, 2740, 3294, 3889, 3293, 1231, 1238, 1209, 2573, 1205, 1199, 1242, 3297, 3257, 1266, 1270, 3257, 3256, 3296, 3295, 3885, 3285, 3283, 3298, è trasferito in proprietà al comune di Venezia ai sensi delle disposizioni della legge stessa, per essere destinato anche alle finalità di cui al comma precedente e a funzioni urbane (residenza e servizi). Per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalità».

5.5 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

BOATO. Gli emendamenti si illustrano da sè.

Interverrò poi specificatamente in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 5.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Per i motivi prima illustrati, esprimo parere contrario all'accoglimento degli emendamenti presentati all'articolo 5.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Concordo con il parere del relatore.

BOATO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4.

**BOATO.** Dichiaro voto favorevole all'emendamento 5.4 che riguarda il trasferimento al comune di Venezia del compendio demaniale denominato «Forte Gazzera» che è vicino al Mestre. Per quanto concerne poi l'emendamento 5.5 che riguarda il compendio demaniale denominato «Area di San Basilio» a Venezia, sottolineo che tale compendio riveste una particolare importanza, in quanto, a seguito della decisione recentemente assunta di trasferire a Marghera il porto franco e la marittima di Venezia, si viene a liberare potenzialmente una enorme ed importantissima area demaniale che potrebbe essere utilizzata dal comune di Venezia per le finalità indicate anche nel disegno di legge in esame.

Approvando gli emendamenti 5.4 e 5.5 (quest'ultimo è il più importante in quanto investe questioni di grande portata) si potrebbero risolvere molti dei problemi attinenti l'utilizzo di aree demaniali, lasciate libere dallo Stato, per il soddisfacimento delle finalità del comune di Venezia.

Gli emendamenti 5.4 e 5.5 non sono formulati in modo generico ma preciso e tecnicamente rigoroso. Ho fatto svolgere una ricerca puntualissima sui mappali del catasto di Venezia proprio perchè l'indicazione emendativa fosse assolutamente praticabile nell'immediato.

Sono queste le ragioni per le quali dichiaro il voto favorevole agli emendamenti 5.4 e 5.5.

**GRADARI.** Esprimo voto favorevole sugli emendamenti 5.4 e 5.5 seppure con un certo scetticismo e poca convinzione, ma proprio in quanto i compendi demaniali in ambito lagunare e, nel centro storico di Venezia rappresentano un problema che merita particolare attenzione da parte del Parlamento. Probabilmente avviene quanto si verifica in altre zone di Italia in riferimento ai compendi demaniali. Il fatto è che si tratta di aree, soprattutto nella città di Venezia e in particolare nell'ambito lagunare, strategicamente importantissime dal punto di vista urbanistico in prospettiva di una loro utilizzazione ai fini di una ripresa socio-economica. Ancorchè le ipotesi di trasferimento del territorio disponibile si scontrino con procedure amministrative defatiganti necessarie per l'effettivo passaggio di questi beni alla disponibilità dei comuni o di altri, sono convintissimo dell'opportunità di questi trasferimenti. Tuttavia non va sottaciuta la preoccupazione circa l'effettiva possibilità di realizzazione dei programmi strategici legati a queste stesse disponibilità.

**ANDREINI.** Voto a favore degli emendamenti 5.4 e 5.5 in quanto condivido le argomentazioni svolte.

Vorrei però aggiungere una perplessità di ordine generale. Il demanio vende i propri beni e noi chiediamo giustamente che essi vengano trasferiti ai comuni. Ciò vale per Venezia, come per altre città, nella speranza di arricchire il patrimonio comunale e la capacità di intervento sociale del comune utilizzando proprio i vari demani che si rendono liberi. Il pericolo però - se ci guardiamo intorno - è dato dal fatto che oggi i comuni mostrano una propensione alla vendita del patrimonio proprio.

Non vorrei pertanto che trasferissimo parti del demanio dallo Stato a comuni, che, indebitati fino all'osso del collo, siano poi costretti a venderle. Se ciò avvenisse, non raggiungeremmo l'obiettivo all'origine di tali emendamenti. Ciò nonostante votiamo a favore degli emendamenti 5.4 e 5.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.4.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.5.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

BOATO. Annuncio la mia astensione sull'articolo 5.

GRADARI. Mi associo all'astensione del senatore Boato.

PIERRI. Esprimo voto favorevole all'articolo 5.

ANDREINI. Esprimo voto favorevole all'articolo 5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

#### Art. 6.

*(Autorizzazione alla regione Veneto)*

1. La regione Veneto è autorizzata a destinare alla concessione di contributi di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, anche per le finalità indicate al comma 1 dello stesso articolo 1, le somme non utilizzate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, in deroga alle disposizioni del comma 11 dello stesso articolo.

Questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

6.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

BOATO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.1, anche se mi riservo di svolgere alcune considerazioni che pure ne giustificerebbero il mantenimento in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 6.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

BOATO. Dichiaro il mio voto contrario su questo articolo per protestare su come vengono redatte molte leggi, non solo questa al nostro esame, dal punto di vista linguistico. L'articolo 6, infatti, così recita: «La regione Veneto è autorizzata a destinare alla concessione di contributi di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, anche per le finalità indicate dal comma 1 dello stesso articolo 1, le somme non utilizzate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, in deroga alle disposizioni del comma 11 dello stesso articolo». Se mi è concessa l'espressione forte, la lettura di questo articolo mi fa semplicemente vomitare. E per questo voterò contro l'articolo 6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

#### Art. 7.

*(Norme finanziarie)*

1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1989 e 1990 ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1990, possono esserlo nell'anno 1991.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 253, prevista per i bacini di rilievo nazionale e per il bacino sperimentale ad essi ad ogni effetto parificato ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge, è integrata di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e seguenti. Al predetto onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Per i progetti ambientali, finanziati a norma del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, il Ministro dell'ambiente può autorizzare, nell'ambito dei mutui concessi a ciascun progetto e delle risorse previste dagli articoli 1, 1-bis, 1-ter dello stesso decreto-legge, una diversa utilizzazione resa necessaria dalle modifiche richieste da piani regionali o nazionali di settore, anche attraverso le intese di programma di cui all'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

7.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Sopprimere il comma 1.*

7.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Sopprimere il comma 2.*

7.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

*Sopprimere il comma 3.*

7.4 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

BOATO. Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti all'articolo 7.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere negativo su tutti gli emendamenti.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, mi associo al parere del relatore e faccio presente che questo articolo consente di conservare a disposizione di una politica ambientalista che riguarda anche il Veneto (smaltimento dei rifiuti, tutela e protezione della natura) delle risorse che altrimenti andrebbero perdute.

BOATO. Travolto dalle argomentazioni del Governo, ritiro gli emendamenti presentati all'articolo 7.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

BOATO. Annuncio il mio voto di astensione su questo articolo. Ovviamente sono favorevole al mantenimento in vita di questi finanziamenti; tuttavia, sulla base delle obiezioni che ho avuto modo più volte di esprimere rispetto al modo in cui questi finanziamenti verranno utilizzati, non posso esprimere un voto favorevole.

ANDREINI. Dichiaro il mio voto favorevole all'articolo 7.

PIERRI. Anch'io voterò a favore dell'articolo 7.

GOLFARI. Annuncio il mio voto favorevole sull'articolo al nostro esame.

GRADARI. Dichiaro il mio voto a favore dell'articolo 7.

TRIPODI. Anch'io voterò a favore dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

*(Disposizioni finali)*

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38, e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

8.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

BOATO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

BOATO. Signor Presidente, mi asterrò su questo articolo perchè, pur se la Costituzione prevede che le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti, la previsione qui contenuta risulta troppo generica. Non è indicato a che cosa si faccia riferimento rispetto a rapporti giuridici sorti in base a ben 3 decreti-legge non convertiti in legge. Questa totale indeterminazione dell'articolo 8 mi lascia molto perplesso perchè potrebbe ricomprendere aspetti assai discutibili che nell'articolo non vengono specificati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

ANDREINI. Signor Presidente, colleghi, quando iniziamo la discussione di questo disegno di legge si pose il problema del destino degli altri disegni di legge vertenti sulla stessa materia. Ritengo giusto in questa fase dell'*iter* di approvazione del provvedi-

mento, ribadire la volontà di questa Commissione di riprendere immediatamente la discussione dei disegni di legge sulla materia giacenti qui in Senato.

Il provvedimento al nostro esame è certamente limitato e va ad integrare risorse prevalentemente regionali e comunali. Esso non è volto quindi a risolvere il problema fondamentale di Venezia, che è quello delle acque alte. I problemi giganteschi della città evidenziati ogni giorno dalla cronaca, in questo provvedimento trovano ovviamente una risposta solo parziale.

La nostra parte politica alla Camera dei deputati si è astenuta per un motivo fondamentale, cioè per il fatto che la concessione unica non era previsto che venisse realizzata secondo le normative comunitarie. L'approvazione del testo così come pervenuto dall'altro ramo del Parlamento ripropone un modo di gestire il denaro pubblico che il Partito democratico della sinistra non condivide. Per questo dichiaro il nostro voto di astensione.

GRADARI. Signor Presidente, avrei preferito che l'esame di questo disegno di legge fosse avvenuto tenendo conto delle varie implicazioni dello stesso e si fosse svolto con maggiore sensibilità da parte di tutte le forze politiche. Dico ciò non perchè non mi renda conto che l'urgenza era prevalente rispetto al merito delle questioni, ma proprio perchè si tratta di argomenti e di problematiche che meritavano un maggiore approfondimento.

In ogni caso, poichè qualcosa comunque arriverà alla città di Venezia, *oborto collo* e senza troppa convinzione saluto abbastanza favorevolmente l'approvazione di questo provvedimento, pur consapevole delle gravi lacune di quest'ultimo su più versanti. Inoltre sarà bene ricordare all'intero Parlamento che urge una rimediazione complessiva dell'argomento affinchè i vari orientamenti politici in ordine alla questione veneziana trovino un momento di coesione e di coordinamento al fine di evitare la frammentazione e l'episodicità di certi provvedimenti.

Considero pertanto il provvedimento al nostro esame soltanto un passaggio del tutto interlocutorio adottato sull'onda di un'urgenza che tuttavia non vorremmo che inducesse a proporre altri provvedimenti affrettati e non sufficientemente meditati. Dichiaro pertanto un voto di astensione.

BOATO. Signor Presidente, sia pure con un certo dispiacere, ma i colleghi lo capiranno, voto contro questo disegno di legge ribadendo, sia pure sinteticamente, alcuni aspetti fondamentali.

Il primo motivo di contrarietà è relativo alla battaglia che io e il mio Gruppo abbiamo portato avanti nei confronti di questo disegno di legge. Non si è trattato di una battaglia ostruzionistica come qualcuno scioccamente ha detto; non abbiamo in nessun modo tentato di impedire l'approvazione della legge perchè non ritengo giusto impedire ad una maggioranza di varare un provvedimento anche se lo ritengo sbagliato, purchè non attenti alle libertà fondamentali della persona. Ho portato avanti ben altri ostruzionismi nella mia vita politica ma riguardavano appunto le libertà fondamentali della persona; ho ritenuto

però fondamentale rendere più difficile l'approvazione di questa legge sottolineandone gli aspetti negativi e critici con i molti emendamenti presentati.

Il secondo aspetto è che noi non siamo affatto contrari alla destinazione per Venezia dei 100 miliardi previsti da questa legge, anzi, come ho già detto e ripeto, ritengo risibile questo finanziamento e finora siamo l'unico Gruppo che ha presentato emendamenti in sede di esame della finanziaria presso la Commissione bilancio del Senato per aumentare il rifinanziamento della legge n. 798 del 1984, la seconda legge speciale per Venezia, con una proposta complessiva non massimalistica di 1.950 miliardi, 650 per ogni anno, 1992, 1993 e 1994.

La terza questione è relativa alla richiesta che ribadisco qui e che costituirà la verifica di una volontà politica, che dopo la legge finanziaria questa Commissione esamini le leggi ancora pendenti su Venezia e, per quanto mi riguarda, quella che ho sottoscritto insieme ad altri colleghi e cioè il disegno di legge n. 2536 e integrazioni e modifiche della legislazione speciale per Venezia. Lo abbiamo disabbinato rispetto a questo disegno di legge per consentire una maggiore omogeneità di esame e una maggiore rapidità ma lo abbiamo fatto, almeno a parole, dichiarando che le questioni di carattere più generale dovranno essere affrontate tempestivamente. Pertanto verificheremo questa volontà politica, poichè siamo ormai nella parte conclusiva della legislatura ed ulteriori rinvii non sono consentiti, non appena la legge Finanziaria sarà approvata.

La quarta motivazione del mio voto contrario riguarda problemi di merito specifici all'interno di questa legge soprattutto relativamente alla cifra modestissima che viene stanziata e all'erroneità delle destinazioni interne alla cifra medesima, in particolare per quello che riguarda il Comune di Venezia; l'inaccettabilità del meccanismo della concessione unica prevista dall'articolo 2 sia per il Comune che per il Ministero dell'ambiente, che per la Regione e la confusione nell'utilizzo di questo istituto che si è manifestata anche nelle diverse volontà politiche di volta in volta espresse anche a livello governativo in questa Commissione per quanto riguarda Venezia. Vorrei esprimere anche il dissenso sia per il modo in cui viene riformulata la Commissione per la salvaguardia di Venezia, sia per le ulteriori deroghe in materia di inquinamento della laguna che con questa legge vengono date aggravando in questo modo lo stato di inquinamento lagunare anzichè migliorare la salvaguardia di Venezia ed infine per il fatto che non si è accolta la possibilità di ampliare le aree a disposizione del Comune di Venezia nel momento in cui alcune aree demaniali vengono dismesse.

Questi sono i motivi specifici di merito per i quali non siamo d'accordo con questa legge, pur essendoci da parte nostra la volontà politica favorevole ad utilizzare positivamente i 100 miliardi stanziati per le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1 della legge stessa e cioè per la salvaguardia di Venezia e per il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico. Poichè il contenuto degli altri articoli però non corrisponde in modo omogeneo ed organico a quanto previsto dal predetto comma 1 dell'articolo 1 della presente

legge, siamo (anche se a malincuore) costretti ad esprimere voto contrario.

TRIPODI. Signor Presidente, pur essendo d'accordo con lo stanziamento che viene fornito con questa legge e che ammonta a 100 miliardi, ritengo che come parte politica non possiamo però giudicare positivamente tutta l'impostazione della legge e la stessa filosofia su cui essa si basa. Infatti questa legge non corrisponde alle esigenze di recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di Venezia.

Già questo dimostra l'estrema insufficienza del finanziamento e quindi l'impossibilità di dare una risposta seria ai problemi della città di Venezia, una città guardata da tutto il mondo per la sua storia, per la sua bellezza architettonica e per la sua posizione.

Come hanno notato altri colleghi, si tratta oltretutto di un provvedimento che considero lontano dal problema di Venezia perchè in effetti non si indirizza verso il recupero di questa città e quindi risulta essere un provvedimento demagogico perchè non affronta esclusivamente il problema di cui noi discutiamo. La cosa più grave inoltre è che si sta approfittando (ed abbiamo constatato che questo avviene anche per altri provvedimenti) di questo provvedimento utilizzando le emergenze per affrontare anche altri problemi. Questi finanziamenti infatti non vengono utilizzati per Venezia ma vengono affidati alla regione che li può spendere anche in altro modo.

Non si può dire quindi che il Governo, dopo tanta attesa, abbia voluto dare una risposta concreta, finalizzata e chiara per quanto riguarda l'obiettivo principale.

Signor Presidente, mi dispiace che ci siano veneziani nella maggioranza che avallano questa impostazione, ma votare a favore di questo provvedimento significherebbe dargli un riconoscimento di validità quando invece le misure in esso previste forse sfioreranno soltanto i problemi di Venezia.

Pertanto la mia parte politica, pur essendo d'accordo per lo stanziamento anche se frantumato, è contraria alla legge per i motivi testè indicati, e si comporta è di conseguenza nel voto finale.

PIERRI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista sul disegno di legge che ci accingiamo ad approvare in quanto rappresenta un primo segnale rispetto ad una questione che dovrà essere più organicamente riaffrontata in sede parlamentare.

MONTRESORI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano. Ringraziamo il Governo per il contributo che ha fornito alla discussione anche se il disegno di legge al nostro esame risulta da uno stralcio, proposto dal Governo e deliberato dalla Camera, che avrebbe potuto essere più ampio visti gli ampi consensi e le risposdenze che quel provvedimento organico sta incontrando presso l'altro ramo del Parlamento.

Invitiamo, comunque, il Governo - nonostante il provvedimento non ci abbia convinto molto e considerato altresì che si è in attesa

dell'approvazione di un disegno di legge più organico - ad impegnarsi in tal senso.

Va tuttavia sottolineato che nel provvedimento in esame è stata evidenziata, attraverso gli ordini del giorno presentati, una serie di problematiche e di carenze importanti. Con tali ordini del giorno vengono superati i problemi legati a tali carenze proprio nell'interesse di Venezia e dei suoi abitanti.

Restiamo comunque in attesa di poter esaminare un altro disegno di legge nell'ambito del quale si possano affrontare in maniera più approfondita e seria le varie problematiche mediante un dibattito più articolato rispetto a quello che, in questa occasione, non ha potuto essere sviluppato.

Sono convinto di ciò in quanto Venezia è, in termini di immagine, molto importante per il nostro paese, al punto che parte della credibilità internazionale dell'Italia è legata anche al modo con cui vengono affrontate e risolte tali problematiche.

PAGANI Maurizio. Non assumerò la Presidenza della Commissione perchè sono venuto soltanto per esprimere il voto favorevole del Gruppo socialista democratico sul disegno di legge in oggetto che, anche per il particolare momento in cui viene discusso, assume un valore certamente superiore rispetto ai suoi stessi contenuti.

Tale provvedimento infatti va inteso in senso simbolico soprattutto per le attese che ha suscitato e che hanno di conseguenza costretto lo sviluppo della discussione in Commissione in termini che forse avrebbero potuto essere maggiormente approfonditi.

Si deve tuttavia dare atto del senso di responsabilità dimostrato dalla Commissione che ha per l'appunto soprasseduto ad ulteriori approfondimenti che pure sarebbero stati opportuni per raggiungere risultati di natura più psicologica che reale nel fornire una risposta alle attese dei veneziani.

In particolare, alcuni provvedimenti contenuti in questo disegno di legge (in special modo l'istituzione di un coordinamento) avrebbero potuto essere sviluppati in modo diverso.

Ricordo che proprio in questa Commissione, in occasione della discussione su un altro provvedimento successivamente perfezionato, si era ipotizzata un'altra forma di coordinamento rispetto alla quale non è facile esprimere una valutazione qualitativa se posta a raffronto con quanto previsto dal provvedimento in esame; sicuramente però aveva il pregio di rivolgersi agli organi istituzionali dello Stato, pur consentendo di ricorrere a diversi sistemi di affidamento della concessione.

La disciplina del soggetto destinatario della concessione, proposta nel disegno di legge in esame, non ci convince del tutto in quanto sarebbe stato opportuno indicare anche a chi avrebbe dovuto essere affidata la concessione stessa.

Si tratta infatti di coordinare le istituzioni dello Stato che operano in tale settore. In tal senso risulta abbastanza difficile pensare che organismi esterni possano coordinare organismi statali. Riteniamo comunque che il Ministro dell'ambiente, che è investito della questione, debba riaffrontarla in maniera più ampia.

Sono queste le ragioni per le quali dichiariamo il nostro voto favorevole.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Sono lieto che il disegno di legge stia giungendo in porto.

Avevo già sottolineato alcune carenze che con questo provvedimento vengono superate.

Intendo tuttavia svolgere una ulteriore considerazione di carattere più generale in ordine alla necessità di dare un segnale positivo a Venezia che si è vista, in questi ultimi tempi, (periodo nel quale la situazione ha assunto caratteri sempre più drammatici) praticamente abbandonata.

Con tale provvedimento si compie un atto di concretezza sicuramente apprezzabile.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Anche il Governo si associa ai ringraziamenti per il lavoro svolto dalla Commissione.

Il provvedimento in esame è nato per iniziativa parlamentare volutamente limitato nei suoi obiettivi ed insufficiente relativamente alle soluzioni proposte per quanto riguarda l'aspetto concernente la politica su Venezia, come ha detto giustamente anche il relatore.

Colgo inoltre l'occasione per ringraziare il senatore Fabris per l'impegno da lui profuso nell'affrontare questo tema.

I veneziani e chi si occupa di Venezia avrebbero avuto un segnale negativo se il Parlamento non avesse affrontato il problema. Ancorché con un provvedimento abbastanza limitato, sono stati di fatto trovati forza ed impegno per giungere ad una conclusione.

Do assicurazione al Presidente e alla Commissione che i nuovi poteri di coordinamento e di controllo affidati al Ministero dell'ambiente verranno esercitati in modo trasparente come, d'altra parte, già il ministro Ruffolo ha chiarito a questa Commissione. L'obiettivo è evitare - come osservato dal senatore Boato - di ritrovarsi tra due anni di fronte a problemi analoghi e ad identiche inconcludenze.

Il Ministero dell'ambiente si farà inoltre carico anche delle esigenze che dovessero far seguito a problemi di carattere ambientale e di igiene e che dovessero richiedere ulteriori interventi.

Dal punto di vista ambientale è ovvio che continuino a permanere dei rischi, ma - a nome del Governo - devo dire che alcune proposte emerse nel corso del dibattito sono da noi ritenute estremamente importanti ed in qualche modo convincenti.

Mi riferisco, per esempio, alla istituzione dei beni demaniali per quanto riguarda il rilancio politico ambientale di Venezia. Tuttavia si è ritenuto che tali provvedimenti, per la scarsità di tempo, non potessero essere ricompresi negli interventi in esame.

Tali proposte comunque costituiscono sicuramente un importante punto di riferimento per un futuro provvedimento su Venezia più organico e di più ampia portata finanziaria ed organizzativa; provvedimento sul quale il Governo è impegnato per le continue sollecitazioni provenienti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

Con l'approvazione del disegno di legge n. 2972 si intende esaminata anche la petizione n. 456.

*I lavori terminano alle ore 16,50*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA